



Emanato con Decreto Rettorale n. 7, prot. n. 464/A3 del 21 gennaio 2010 e s.m. e i. (D.R. n. 83 prot n. 9904/A3 del 25 ottobre 2013).

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI FONDI DI RICERCA DI ATENEIO.

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Determinazione dei fondi

Art. 3 – Finalità e tipologia dei fondi

Art. 4 – Fondo per le spese generali per la ricerca.

Art. 5 – Fondo per progetti di ricerca delle strutture scientifiche

Art. 6 - Fondo per progetti di ricerca di Ateneo

Art. 7 – Utilizzo dei fondi: requisiti soggettivi e responsabile scientifico

Art. 8 – Impedimento o trasferimento del Responsabile scientifico

Art. 9 – Durata dei progetti di ricerca

Art. 10 – Utilizzo dei fondi e tipologia di spese ammissibili nei progetti di ricerca

Art. 11 - Rendicontazione

Art. 12 – Responsabilità

Art. 13 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei fondi di ricerca stanziati dal Consiglio dell'Università con risorse a carico del bilancio di Ateneo.
2. L'utilizzo di fondi di ricerca derivanti da finanziamenti esterni, pubblici o privati, anche a seguito della partecipazione a progetti, programmi e/o bandi nazionali, europei o regionali, avviene nel rispetto delle disposizioni ivi disciplinate. In mancanza si osservano le disposizioni previste dal presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 2 – Determinazione dei fondi

1. In attuazione delle disposizioni in materia previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Consiglio dell'Università delibera l'ammontare complessivo dei finanziamenti da destinare alla ricerca scientifica, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e di quanto proposto dal Senato accademico all'atto dell'approvazione del piano triennale di sviluppo dell'attività scientifica.
2. Gli stanziamenti per le attività di ricerca sono effettuati dal Consiglio dell'Università, di norma, all'atto dell'approvazione del bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale.
3. Qualora pervengano al Consiglio dell'Università motivate richieste da parte del Senato Accademico di finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disposti al comma 2, il Consiglio, previa verifica di maggiori disponibilità, eventualmente risultanti in sede di approvazione del bilancio unico d'Ateneo di esercizio, il Consiglio dell'Università potrà disporre l'assegnazione di integrazioni finanziarie del budget in presenza di motivate richieste del Senato Accademico.
4. Il budget finanziario approvato dal Consiglio dell'Università è ripartito dal Senato accademico tra le Strutture scientifiche sulla base di criteri predeterminati, finalizzati ad incentivare il merito e la qualità della ricerca nonché sulla base della capacità della struttura di attirare risorse finanziarie esterne (tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e con diverse ponderazioni, possono rientrare PRIN, FIRB, l'attività conto terzi, i progetti cofinanziati da fondi europei).
5. Le Strutture scientifiche predeterminano i criteri di selezione delle attività finanziabili dei professori e dei ricercatori, valorizzando il merito, la qualità della produzione scientifica, e li trasmettono al Senato accademico per l'approvazione.
6. Sulla base dei criteri di cui al comma 5, le Strutture scientifiche assegnano i fondi ai progetti presentati dai professori e dai ricercatori.

Art. 3 – Finalità e tipologia dei fondi

1. I fondi per la ricerca costituiscono un imprescindibile investimento per favorire lo svolgimento e lo sviluppo delle missioni istituzionali dell'Ateneo e, in particolare, per:
 - a) assicurare al corpo accademico le condizioni indispensabili per svolgere la propria attività di studio e ricerca;
 - b) costituire reti di relazioni scientifiche nazionali e internazionali, anche finalizzate alla stipulazione di accordi e convenzioni interuniversitarie con finalità di ricerca;
 - c) mantenere elevati livelli di qualità delle attività didattiche;
 - d) incrementare il livello di competitività dell'Università nel suo complesso e favorirne l'inserimento nel contesto nazionale e internazionale della ricerca, anche con l'accesso a riconosciuti sistemi di *ranking* degli enti di ricerca ed alta formazione;
 - e) contribuire allo sviluppo del contesto socio-economico di riferimento;
 - f) favorire il reperimento di ulteriori finanziamenti competitivi presso soggetti terzi;
2. I fondi possono essere ripartiti dal Consiglio dell'Università in:
 - a) una quota destinata alle spese generali per la ricerca;
 - b) una quota destinata allo sviluppo della ricerca dipartimentale;
 - c) una quota destinata allo sviluppo della ricerca su tematiche considerate di rilevante interesse strategico per l'Ateneo.

Art. 4 – Fondo per le spese generali per la ricerca

1. Il fondo per le spese generali per la ricerca è destinato allo sviluppo delle conoscenze del corpo accademico e alla costituzione di reti di relazioni accademiche, anche preordinate a sviluppare rapporti di collaborazione scientifica, gruppi di ricerca e convenzioni interuniversitarie per l'avanzamento scientifico.
2. La quota è annuale ed è utilizzabile entro l'anno di competenza per le seguenti tipologie di spesa:
 - a) acquisto di libri, riviste, articoli, anche *on line*, esclusi abbonamenti con spesa a carico di esercizi successivi;
 - b) acquisto di particolari software o hardware, diversi dalle dotazioni già disponibili in Ateneo, necessari alla realizzazioni di specifiche attività scientifiche;
 - c) partecipazione a convegni;
 - d) perfezionamento linguistico o nel proprio settore scientifico disciplinare;
 - e) traduzioni;
 - f) quote associative a enti scientifici.
3. Il Rettore o un suo delegato, su proposta del responsabile della struttura di afferenza e previa acquisizione del parere obbligatorio del Direttore generale, può eccezionalmente autorizzare spese non rientranti tra quelle cui al comma 2, purché strettamente attinenti e indispensabili allo svolgimento dell'attività scientifica del titolare dell'assegnazione.
4. Il Consiglio dell'Università determina l'ammontare massimo della quota annuale per le spese generali di ricerca, anche applicando coefficienti differenziati in funzione del livello di attività scientifica e in relazione ai soggetti beneficiari su proposta del Senato.
5. Per richiedere l'eventuale assegnazione della quota di cui al presente articolo, il soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, dovrà presentare apposita richiesta sulla base di format, anche informatici, appositamente predisposti, indicando:
 - a) quali attività, tra quelle previste al comma 2, intende effettuare nell'anno;
 - b) il relativo fabbisogno finanziario.
6. Le richieste di cui al comma 5 debbono essere presentate ai Dipartimenti nel rispetto della tempistica definita nel ciclo della programmazione di Ateneo.
7. Nel corso dell'anno, il responsabile della struttura di afferenza può autorizzare, se adeguatamente motivate, variazioni all'utilizzo dell'assegnazione indicata in sede di formulazione della richiesta.
8. L'eventuale quota di assegnazione non utilizzata nell'anno di competenza non può essere riportata per incrementare quella eventuale dell'anno successivo.
9. Qualora l'assegnazione effettivamente non spesa sia pari o superiore al 20% di quella disponibile, il titolare dell'assegnazione deve trasmettere al Senato accademico, entro il 31 dicembre, apposita relazione esplicitando le motivazioni del mancato utilizzo. In caso di valutazione negativa da parte del Senato Accademico circa il mancato utilizzo dei fondi, sarà decurtata dall'eventuale assegnazione per l'esercizio successivo una somma pari a quella non utilizzata.

Art. 5 – Fondo per progetti di ricerca delle strutture scientifiche

1. Nel rispetto del ciclo della programmazione di Ateneo, le Strutture scientifiche trasmettono al Senato accademico la richiesta di assegnazione per il fondo per la ricerca dipartimentale, finalizzata a finanziare specifici progetti scientifici e coerenti con gli obiettivi triennali di sviluppo.
2. Al fine di quanto stabilito al comma 1, le Strutture scientifiche selezionano le proposte progettuali e individuano quelle per le quali richiedere il finanziamento sulla base dei criteri di cui all'art. 2, comma 5.
3. Le proposte progettuali sono predisposte sulla base di format, anche informatici, e debbono contenere:
 - a) il titolo del progetto;
 - b) una descrizione delle attività da porre in essere, gli obiettivi che si intendono raggiungere, il target;
 - c) un cronoprogramma delle attività da realizzare, suddiviso per semestri;
 - d) l'indicazione dei mesi/uomo necessari;
 - e) il fabbisogno finanziario, rapportato al cronoprogramma;
 - f) l'indicazione di eventuali soggetti pubblici/privati esterni coinvolti;
 - g) l'indicazione di eventuali cofinanziamenti esterni previsti.

4. Ogni docente può essere titolare di un solo progetto approvato ai sensi del presente articolo.
5. I progetti approvati ai sensi del presente articolo comprendono anche le spese generali di cui all'art. 4. In caso di progetti pluriennali la richiesta per le spese di cui all'art. 4 può essere ripresentata annualmente per la durata del progetto.

Art. 6 – Fondo per progetti di ricerca di Ateneo

1. Il Consiglio dell'Università può istituire un apposito fondo di Ateneo destinato a finanziare progetti di ricerca su tematiche di particolare interesse generale.
2. Ai fini della ripartizione del fondo, il Senato accademico:
 - a) individua, nel rispetto degli obiettivi triennali di sviluppo, i temi di particolare interesse strategico per l'Ateneo;
 - b) predetermina i criteri di valutazione, finalizzati a premiare il merito e la qualità della ricerca e la rispondenza dei progetti a quanto indicato alla lettera a), tenendo conto della eventuale presenza di finanziamenti esterni.
 - c) stabilisce tempi e modi per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti, comunque in coerenza con le tempistiche indicate nel ciclo della programmazione di Ateneo.
3. A seguito della presentazione dei progetti, selezionati nel numero massimo di quattro da ciascuna Struttura, il Senato Accademico valuta i progetti e approva la relativa graduatoria, finanziando fino ad un massimo di tre.
4. Le proposte progettuali sono predisposte sulla base di format, anche informatici, e debbono contenere:
 - a) il titolo del progetto;
 - b) i settori ERC di riferimento;
 - c) lo stato dell'arte ed i riferimenti bibliografici;
 - d) una descrizione delle attività da porre in essere, degli obiettivi che s'intendono raggiungere e del target, descrivendo in modo dettagliato la finalità del progetto rispetto al tema di ricerca indicato dal Senato;
 - e) i risultati attesi e le possibili ricadute per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;
 - f) un cronoprogramma delle attività da realizzare, su base semestrale;
 - g) l'indicazione dei mesi/uomo necessari;
 - h) il fabbisogno finanziario, rapportato al cronoprogramma;
 - i) l'indicazione di eventuali soggetti pubblici/privati esterni coinvolti;
 - j) l'indicazione di eventuali cofinanziamenti esterni previsti.

Art. 7 – Utilizzo dei fondi: requisiti soggettivi e responsabile scientifico

1. Possono presentare richiesta di finanziamento per la ricerca scientifica finanziata dall'Università:
 - a) i professori di I e II fascia e i ricercatori universitari appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e in possesso della qualifica di "ricercatore attivo" come determinata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
 - b) i ricercatori universitari a tempo determinato a condizione che le attività di ricerca si concludano entro la durata del contratto del soggetto richiedente. Per tale tipologia di docenti, il Senato Accademico può stabilire specifiche deroghe al possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) gli assegnisti di ricerca, i borsisti post dottorato e i dottorandi di ricerca, limitatamente al Fondo di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - d) i professori posti in alternanza o in congedo per motivi di studio ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
2. I docenti posti in aspettativa facoltativa o obbligatoria, ai sensi rispettivamente degli artt. 12 e 13 del DPR n. 382/1980 possono presentare richiesta di finanziamento per la ricerca scientifica subordinatamente alla contestuale presentazione di una dichiarazione di compatibilità delle attività da porre in essere per la realizzazione del progetto scientifico con la carica o il mandato o l'ufficio ricoperto presso altra sede. Dell'eventuale accoglimento della richiesta di finanziamento è data

comunicazione a cura del docente ai competenti organi dell'altra sede presso la quale esercita il mandato, la carica o l'ufficio, unitamente al programma oggetto della ricerca.

3. I docenti collocati fuori ruolo o in aspettativa ai sensi dell'art. 14 del D.P.R n. 382/1980 non possono presentare richieste di finanziamento di progetti di ricerca ai sensi del presente Regolamento.
4. In relazione all'utilizzo dei fondi di cui al presente regolamento il soggetto titolare assume la qualifica di responsabile scientifico.
5. Le proposte progettuali di cui agli artt. 5 e 6 possono essere formulate sia da singoli docenti, a titolo di attività di ricerca individuale, sia da un apposito gruppo di ricerca. In questa seconda ipotesi deve essere obbligatoriamente indicato il responsabile scientifico di progetto, il quale assume il coordinamento delle attività da porre in essere nell'ambito del singolo progetto finanziato.
6. Oltre ai soggetti indicati comma 1, lettere a), b), c) e d), possono far parte di un gruppo di ricerca le seguenti persone:
 - i. personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
 - ii. dottorandi di ricerca;
 - iii. borsisti;
 - iv. assegnisti di ricerca;
 - v. altri soggetti in possesso di adeguata competenza professionale e scientifica indispensabile alla realizzazione dell'attività di ricerca.
7. I soggetti di cui al comma 6, lettere ii) iii) e iv), prima dell'inserimento in un gruppo di ricerca, debbono ottenere l'autorizzazione dai rispettivi docenti referenti; nel caso del personale tecnico-amministrativo l'autorizzazione è rilasciata dal Direttore generale. I soggetti di cui al comma 6, lettera v) debbono ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ove necessaria.
8. Ai soggetti di cui al comma 6 sono rimborsate unicamente le spese relative alle missioni effettuate nell'ambito dello svolgimento del progetto di ricerca.

Art. 8 – Impedimento o trasferimento del Responsabile scientifico

1. Qualora il responsabile scientifico di progetto si trovi nelle condizioni di non poter più svolgere le proprie funzioni dovrà indicare un sostituto, scelto tra i docenti appartenenti ai ruoli universitari dell'Ateneo, dandone comunicazione al Responsabile della Struttura di afferenza. In caso di mancanza della designazione del sostituto, ogni determinazione in merito sarà assunta dal Senato accademico, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Ateneo.
2. Qualora il responsabile scientifico sia trasferito ad altra Università o cessi dall'incarico, dovrà essere nominato, ove possibile, un sostituto con le modalità indicate al comma 1. Qualora ciò non sia possibile, i professori e i ricercatori di ruolo responsabili di progetti possono conservare la responsabilità scientifica di progetti unicamente finanziati da soggetti diversi dall'Ateneo e previo accordo con il committente di ricerca. Ogni valutazione in merito è demandata al Senato accademico.
3. Nel caso il responsabile scientifico di progetto sia trasferito ad altra Struttura della stessa Università, egli potrà utilizzare i finanziamenti rimanenti per la conclusione del progetto di ricerca previo parere favorevole dei Responsabili delle due Strutture interessate.

Art. 9 – Durata dei progetti di ricerca

1. La durata dei progetti di ricerca può essere al massimo triennale. A fronte di eccezionali esigenze, specifici progetti di ricerca possono avere una durata maggiore. In tal caso il progetto di ricerca deve essere sottoposto all'approvazione anche del Senato accademico.
2. Al fine di cui al comma precedente, la deliberazione della Struttura di afferenza del responsabile scientifico di progetto dovrà esplicitare le ragioni di ordine scientifico alla base della richiesta di estensione della durata.
3. I fondi assegnati per la realizzazione di ciascun progetto possono essere utilizzati entro il 31 ottobre del secondo esercizio successivo a quello di approvazione del progetto. Oltre tale data non sono ammesse operazioni contabili di alcun tipo a titolo dei progetti di ricerca approvati.

4. La data di inizio del progetto di ricerca coincide con quella di approvazione dei relativi finanziamenti autorizzatori.

Art. 10 – Utilizzo dei fondi e tipologia di spese ammissibili nei progetti di ricerca

1. Lo svolgimento del progetto di ricerca e l'utilizzo dei relativi fondi debbono rispettare il cronoprogramma individuato dal responsabile scientifico di progetto.
2. Nel caso di progetti pluriennali, il responsabile scientifico può proseguire le attività previste per l'anno successivo unicamente nel caso abbia realizzato (speso) l'80% delle attività dell'anno precedente.
3. Dalla data di approvazione dei progetti e dei relativi finanziamenti, i responsabili scientifici possono presentare al responsabile della Struttura di afferenza le autorizzazioni all'utilizzo delle risorse, in assenza delle quali nessuna spesa effettuata sarà riconosciuta. In tali casi ogni responsabilità, anche verso soggetti terzi, ricade sul responsabile scientifico di progetto.
4. I piani finanziari formulati in sede di prima approvazione dei progetti potranno essere opportunamente rimodulati a seconda di esigenze non prevedibili all'atto della presentazione dei progetti stessi. Tutte le voci di spesa potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in fase di realizzazione, nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo del progetto. Unicamente per i progetti di cui all'art. 4 il Direttore della struttura scientifica può autorizzare variazioni superiori al precedente limite sino ad un massimo del 40% dell'importo complessivo e, comunque, nel rispetto ed in coerenza con gli obiettivi ed i risultati previsti.
5. La rimodulazione del piano finanziario per importi inferiori a € 500,00 è disposta direttamente dal responsabile scientifico. Per importi superiori e sino al limite di cui al comma 4, le rimodulazioni dei progetti sono autorizzate:
 - a) dal Direttore del Consiglio della struttura di afferenza, per i progetti di cui all'art. 5;
 - b) dal Rettore o suo delegato, per i progetti di cui all'art. 6.
6. Ogni autorizzazione disposta ai sensi del comma 4 è trasmessa ai competenti uffici della Direzione generale.
7. Nell'ambito dei progetti di ricerca sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) attrezzature inventariabili, se non disponibili nell'ambito delle dotazioni di Ateneo;
 - b) materiale di consumo, se non disponibile nell'ambito delle forniture disposte a livello di Ateneo;
 - c) libri e/o riviste, necessarie alla realizzazione del progetto;
 - d) missioni, partecipazione a convegni funzionali o connessi con la realizzazione del progetto;
 - e) assegni di ricerca, prioritariamente se cofinanziati;
 - f) borse di ricerca post dottorato;
 - g) acquisizione di servizi necessari allo svolgimento del progetto;
 - h) collaborazione all'attività di ricerca;
 - i) pubblicazioni;
 - j) organizzazione di convegni, se gli stessi si pongono come momento di presentazione e/o diffusione dei contenuti e/o dei risultati della ricerca.
8. Il Rettore o il suo delegato, su proposta del responsabile della Struttura scientifica di afferenza e previa acquisizione del parere obbligatorio del Direttore generale, può eccezionalmente autorizzare spese non rientranti tra quelle cui al comma 7, purché strettamente attinenti e indispensabili allo svolgimento dell'attività scientifica.

Art. 11 – Rendicontazione

1. I responsabili scientifici sono tenuti a rendicontare i finanziamenti ottenuti, sia contabilmente che scientificamente nel rispetto dei termini di quanto disposto ai commi seguenti del presente articolo.
2. Entro trenta giorni dalla data di conclusione delle attività, il responsabile scientifico deve trasmettere un'apposita relazione al responsabile della Struttura di afferenza, contenente in modo dettagliato la descrizione delle attività effettivamente poste in essere, le spese sostenute, le ragioni dell'eventuale mancato utilizzo di tutte le somme assegnate, nonché i principali risultati ottenuti, anche in termini di rispondenza agli obiettivi strategici di sviluppo dell'Ateneo.

3. Entro i successivi sette giorni, le predette relazioni sono trasmesse a cura dei rispettivi responsabili della Struttura di afferenza al Rettore per la necessaria presa d'atto del Senato.
4. I fondi non utilizzati rispetto al finanziamento ottenuto per le attività di cui agli articoli 4 e 5 possono concorrere, nella misura stabilita dal Consiglio dell'Università, all'incremento del fondo di cui all'art. 6 per l'esercizio successivo.
5. In caso di mancata presentazione della relazione entro il termine stabilito di cui al precedente comma 2, i soggetti inadempienti saranno esclusi dall'assegnazione dei finanziamenti di cui all'art. 6 per due esercizi finanziari successivi.
6. Oltre a quanto disposto ai precedenti commi, successivamente alla partecipazione a convegni, conferenze, seminari dovrà essere presentata al responsabile della Struttura di afferenza apposita relazione scritta da parte del Responsabile di progetto. In assenza delle predette relazioni non si procederà alla liquidazione e al pagamento dei rimborsi spese.
7. La relazione di cui al comma 6 non deve essere presentata nel caso il soggetto interessato intervenga in qualità di relatore.

Art. 12 – Responsabilità

1. In materia di responsabilità amministrativa e contabile sono interamente richiamate e applicabili le disposizioni regolamentari vigenti in Ateneo.
2. Il responsabile scientifico è responsabile del corretto utilizzo delle risorse a disposizione.
3. I Responsabili delle Strutture di afferenza all'atto dell'autorizzazione della spesa da parte dei singoli beneficiari ne attestano la rispondenza alle disposizioni del presente Regolamento e vigilano sul corretto utilizzo dei fondi.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per l'effettuazione di qualsiasi tipologia di spesa ammissibile nell'ambito di un progetto di ricerca debbono essere rispettate le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
2. Ai sensi del presente Regolamento, le Strutture scientifiche sono rappresentate dai Dipartimenti. Il Consiglio dell'Università, su proposta del Senato accademico, può equiparare a Struttura scientifica altre strutture di Ateneo costituite dopo l'approvazione del presente Regolamento.
3. I competenti uffici della Direzione generale assicurano il necessario supporto ai responsabili delle strutture scientifiche e ai responsabili scientifici, mediante l'adozione di opportune procedure, anche informatizzate, finalizzate all'individuazione di standard procedurali che possano incrementare l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle risorse finanziarie disponibili.
4. Il presente regolamento entra in vigore dall'anno solare 2014, con l'avvio dei nuovi progetti di ricerca.